COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO
Art. 76	Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.	Identico
Art.77	Art. 77
	art. 16
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità, e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
	La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica

entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
Art. 78
art. 17 La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Identico Art. 80 Art. 80 Art. 19 La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
Art. 81
art. 38, co.6
Identico
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi

[] Communication of the control of	La Camana dal danistati anni anna assissi
Le Camere ogni anno approvano con legge di	La Camera dei deputati ogni anno approva con
bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal	legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
Governo.	presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere	Identico
concesso se non per legge e per periodi non	
superiori complessivamente a quattro mesi.	
Il contenuto della legge di bilancio, le norme	Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare	fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la	l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle	sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge	pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti	approvata a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti	della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi
con legge costituzionale.	definiti con legge costituzionale.
Art. 82	Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie	La Camera dei deputati può disporre inchieste su
di pubblico interesse.	materie di pubblico interesse. Il Senato della
	Repubblica può disporre inchieste su materie di
	pubblico interesse concernenti le autonomie
	territoriali.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri
commissione formata in modo da rispecchiare la	componenti una Commissione. Alla Camera dei
proporzione dei vari gruppi. La commissione	deputati la Commissione è formata in modo da
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con	rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità	Commissione d'inchiesta procede alle indagini e
giudiziaria.	agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
Production in.	
	dell'autorità giudiziaria.